

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3280-ter

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BOMPIANI, CONDORELLI, JERVOLINO RUSSO, IM-
BRÌACO, MELOTTO, MERIGGI, MURATORE, RANALLI,
ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, SALERNO, AZZARÀ**

Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

[Già articoli da 1 a 3 e 22 (per la parte che si riferisce agli articoli 1 e 3) della proposta di legge n. 3280, approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1988 (stampato n. 232), stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1990]

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Accertamento della morte mediante mezzi strumentali).

1. Nei soggetti in cui si sia verificato arresto cardiaco irreversibile, la morte si intende avvenuta se l'arresto è documentato mediante rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

2. La morte deve essere accertata e dichiarata da un medico esperto in cardiologia.

3. Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali e sottoposti a rianimazione la defi-

nitiva ed irreversibile cessazione dell'attività cerebrale si intende avvenuta quando, in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale o di ipotermia indotta artificialmente, nonché di malattie endocrine o metaboliche, sia riscontrata la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

a) stato di coma profondo accompagnato da assenza completa di riflessi del tronco cerebrale e precisamente:

1) rigidità pupillare anche alla luce incidente;

2) assenza dei riflessi corneali;

3) assenza di risposta motoria nelle regioni innervate dai nervi cranici;

4) assenza del riflesso della deglutizione;

5) assenza di tosse suscitata dalle manovre di aspirazione tracheobronchiale;

b) assenza di respirazione spontanea, pur essendo sicuramente accertata una situazione di normocapnia;

c) condizione di silenzio elettrico cerebrale.

4. L'inizio del concorso simultaneo delle condizioni di cui al comma 3 determina il momento della morte; essa deve essere accertata attraverso la loro ininterrotta presenza durante un successivo periodo di sei ore sempre in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale o di condizioni di ipotermia indotta artificialmente.

5. L'accertamento della morte, nel caso di cui al comma 4, deve essere effettuato da un collegio medico, nominato dal direttore o dal responsabile sanitario di cui all'articolo 3, composto da un medico legale o, in mancanza, da un anatomopatologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurologo o, in mancanza, da un neurofisiopatologo o da un neurochirurgo esperto in elettroencefalografia. I componenti dell'anzidetto collegio medico de-

sono essere dipendenti da strutture sanitarie pubbliche.

6. Ogni struttura sanitaria può attivare uno o più collegi medici. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.

7. Il collegio medico è abilitato ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quelle di appartenenza tutte le volte che non sia possibile costituire un collegio *in loco*.

8. La partecipazione al collegio è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.

9. Il collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte.

ART. 2.

(Periodo di osservazione dei cadaveri).

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali l'accertamento avviene mediante mezzi strumentali secondo le procedure di cui all'articolo 1.

2. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è abrogato.

ART. 3.

(Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale).

1. Quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1 è fatto obbligo al medico della struttura ospedaliera di darne immediata comunicazione al direttore o al responsabile sanitario. Il direttore o il responsabile sanitario è tenuto a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 1.

ARTT. 4-21.

.....
.....
.....
.....

ART. 22.

(Sanzioni amministrative).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vigilano, anche a mezzo degli uffici dipendenti, sulla esecuzione della presente legge e, qualora accertino la violazione delle disposizioni contenute nei commi 4, 5 e 8 dell'articolo 1 e nell'articolo 3, irrogano le sanzioni di cui al comma 2, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Senza pregiudizio per l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

ARTT. 23-26.

.....
.....
.....
.....